

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO

Il 20 dicembre 2013 è stato firmato l'accordo per l'adeguamento del Fondo di solidarietà alle disposizioni della c.d. Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012).

L'accordo, raggiunto dopo lo straordinario successo dello sciopero di settore del 31 ottobre 2013, conferma in generale le medesime garanzie e prestazioni già previste, di cui proponiamo di seguito una sintesi.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO è l'ammortizzatore sociale operante nel settore del Credito - comparto non coperto dal sistema della Cassa integrazione guadagni - nell'ambito dei **processi di ristrutturazione aziendale** e per fronteggiare **situazioni di crisi**.

Sorto a seguito di un Accordo tra le Organizzazioni sindacali di settore e l'ABI, è stato oggetto di successive e ulteriori intese tra le Parti, i cui contenuti sono stati via via recepiti (sia pure in alcuni casi con grave ritardo) dai Decreti ministeriali che ne disciplinano obbligatoriamente l'utilizzo:


D.M. 28 Aprile 2000, n. 158 - D.M. 26 Aprile 2006, n. 226 - D.M. 26 Aprile 2010, n. 51635 - D.M. 3 Agosto 2012, n. 67329.

Anche a seguito dell'ultimo accordo, raggiunto il 20 dicembre 2013, dovrà essere emanato un ulteriore decreto.

Il Fondo prevede l'erogazione di

1. **PRESTAZIONI ORDINARIE**
2. **PRESTAZIONI STRAORDINARIE**
3. **PRESTAZIONI** erogate dalla **SEZIONE EMERGENZIALE**

come sintetizzato dallo schema che segue:



1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE

In via ordinaria il Fondo realizza il finanziamento di:

- **programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale;
- specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**.

1.1. RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

1.1.1 ASSEGNO ORDINARIO

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo eroga ai lavoratori un **assegno ordinario** per il sostegno del reddito calcolato nella misura del **60% della retribuzione lorda mensile** che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con **massimali** per il 2013 pari a:

€ 1.140 lordi mensili,	se la retribuzione lorda mensile è inferiore a	€ 2.099
€ 1.314 lordi mensili,	se la retribuzione lorda mensile è compresa tra	€ 2.099 e € 3.318
€ 1.660 lordi mensili,	se la retribuzione lorda mensile è superiore a	€ 3.318

Tali **importi** sono **rivalutati annualmente** con i criteri e nelle misure in atto per la Cassa integrazione guadagni per l'industria.

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato in proporzione alla minore durata della prestazione lavorativa.

Viene altresì versata a carico del Fondo la **contribuzione previdenziale**, calcolata in base all'**intera retribuzione** di riferimento. Quindi il ricorso alla riduzione o alla sospensione dell'attività lavorativa non ha ricadute ai fini pensionistici.

Vale la pena di precisare che hanno fatto ricorso a tale strumento la maggior parte dei grandi Gruppi bancari (Intesa San Paolo, MPS, UBI, Banco Popolare).

UNA NOVITÀ DALL'ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2013: LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DELL'ASPI

L'accordo contempla l'ipotesi di applicazione della norma prevista dal comma 17 dell'art. 3 della Legge 92/2012 che (in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un massimo 90 giorni in un biennio, e nel limite delle risorse pubbliche destinate a tale misura) consente l'erogazione dell'indennità ASPI¹ - generalmente riservata ai casi di disoccupazione involontaria - a lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

In tali casi verrebbe corrisposto (oltre all'ASPI) un assegno ordinario ridotto ma di importo tale da garantire comunque il trattamento complessivo citato (60% con massimali).

Se l'assegno ordinario così calcolato risultasse inferiore al 20% dell'indennità ASPI, l'assegno verrebbe aumentato al 20% (in questo caso si avrebbe un superamento della percentuale del 60% e/o dei massimali previsti per l'assegno ordinario).

ESEMPIO:

Per retribuzione mensile € 2.098:
Assegno ordinario € 1.140 (importo soglia)
Indennità ASPI € 1.114,50 (v. tabella a lato)
La differenza di € 25,50 essendo inferiore al 20% dell'ASPI (€ 222,90) verrebbe aumentata a tale importo.
Trattamento economico complessivo:
€ 1.114,50 + € 222,90 = € 1.337,40

Calcolo indennità ASPI (massimale 2013)

retribuzione mensile fino a € 1.180	75% della retribuzione	massimale € 1.152,90
retribuzione mensile superiore € 1.180	75% di € 1.180 (= € 885) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.180	

DURATA - VOLONTARIETÀ

Le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a **24 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo**, salvo **accordi sindacali** che possono prevedere ulteriori periodi fino ad un massimo complessivo di **36 mesi**.

¹ L'indennità ASPI, introdotta dalla Legge n. 92/2012, ha sostituito l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità. La tabella illustra le modalità di calcolo.

Non è stabilita la volontarietà dei lavoratori interessati, che tuttavia può essere prevista dagli accordi aziendali o di gruppo.

1.1.2 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI

L'Accordo sul Fondo dell'8 luglio 2011 aveva previsto che la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa potesse realizzarsi, anziché con le modalità sopra descritte, attraverso il ricorso a **contratti di solidarietà difensivi o espansivi**.

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, nell'ambito dei quali viene definita una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata:

- a **mantenere l'occupazione** in caso di crisi aziendale e quindi ad evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà interna o **difensivi**);
- **favorire nuove assunzioni** attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà esterna o **espansivi**).

L'accordo del 20 dicembre ribadisce l'interesse per la solidarietà intergenerazionale rappresentata dai **contratti di solidarietà espansivi**, facendo anche riferimento alla possibilità che gli stessi siano finanziati da enti bilaterali nazionali del settore del credito (Enbicredito).

Nei contratti di solidarietà **espansivi** il lavoratore che subisce una decurtazione della retribuzione per la riduzione dell'orario di lavoro non viene penalizzato sul piano contributivo e previdenziale in quanto l'**INPS** interviene attraverso **contributi figurativi**.

La legge non prevede invece ulteriori integrazioni per la retribuzione persa (come al contrario avviene nel caso dei contratti di solidarietà difensivi).


Un **contributo annuo di € 2.500** è previsto da parte del **Fondo per l'occupazione**, costituito a seguito dell'Accordo di rinnovo del CCNL ABI 19 gennaio 2012.

I contratti di solidarietà **espansivi** rappresentano uno **strumento** di indubbio interesse (sia ai fini della promozione di **nuova occupazione**, sia per offrire una risposta a coloro che a seguito della **Riforma delle pensioni Monti-Fornero** hanno subito l'**allungamento** della propria **vita lavorativa**) al quale tuttavia al momento non è ancora possibile fare ricorso in assenza delle disposizioni attuative.

DURATA - VOLONTARIETÀ

Le aziende potranno farvi ricorso per una **durata massima di 48 mesi**, coinvolgendo in particolare **lavoratori prossimi alla pensione** che accederanno alla riduzione di orario sulla base della **volontarietà**.

RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO IN SINTESI:



* In attesa di completa definizione

2. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

In via straordinaria le prestazioni consistono nell'erogazione di un trattamento economico definito **assegno straordinario** riferito al periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione per un **limite massimo di 60 mesi**².

Si tratta quindi di una forma di **accompagnamento alla pensione** da cui ha tratto origine la definizione di "Fondo esodi" spesso attribuita al Fondo di solidarietà.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO

La prestazione netta è equivalente all'importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante: in altri termini l'assegno straordinario erogato è pari all'**importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia**.

Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è calcolato integralmente con il sistema retributivo, tale importo è **ridotto** secondo le seguenti percentuali:


– 8%	se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a	€ 38.000
– 11%	se la retribuzione annua lorda è superiore a	€ 38.000

Tali riduzioni si riferiscono alla parte di trattamento derivante dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012; non si applicano ai lavoratori con accesso al Fondo per accordi aziendali precedenti l'8 luglio 2011.

L'assegno straordinario è **interamente a carico dell'azienda**, così come la contribuzione pensionistica per gli anni mancanti.³

È possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione dell'assegno in un'**unica soluzione**: in tal caso la misura sarà pari al 60% del valore attuale (calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione⁴) di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso non viene versata all'INPS.

RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO IN SINTESI:



3. SEZIONE EMERGENZIALE

La sezione emergenziale ha lo scopo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie e che si trovano in condizione di disoccupazione involontaria.

Il Fondo prevede:

- all'erogazione, per un **massimo di 24 mesi**, di un **assegno per il sostegno del reddito** ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore degli stessi lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

3.1. ASSEGNO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO

L'**azienda** e il **Fondo, in parti uguali**, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:

² Unica eccezione al limite dei 60 mesi si potrà realizzare nei confronti di coloro per i quali alla data del 4 dicembre 2011 era previsto l'accesso al Fondo in virtù di accordi già sottoscritti. È stata infatti stabilita la permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età.

³ Non è escluso che in futuro l'ASpI eroghi parte della prestazione (sempreché l'indennità ASpI possa essere corrisposta anche **nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concordata nel rispetto di accordi collettivi**: v. Dichiarazione delle Parti del Verbale di Accordo 20 dicembre 2013).


⁴ L'accordo del 20/12/2013 ha variato il parametro di riferimento (in precedenza tasso ufficiale di sconto alla data del 28/02/1998)

% retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata	Massimale lordo mensile	Scaglione retribuzioni tabellari annue
80%	2.348	fino a € 40.197
70%	2.645	da € 40.197 a € 52.890
60%	3.702	oltre € 52.890

Viene altresì riconosciuta la **contribuzione previdenziale** relativa al suddetto assegno, calcolata in base alla retribuzione tabellare annua.

Per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori interessati, il Protocollo ha stabilito che in caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'azienda creditizia, di un lavoratore che fruisca delle prestazioni del Fondo, l'assegno della sezione emergenziale (80%, 70%, 60% della retribuzione, secondo i criteri che precedono) sarà riconosciuto (quale incentivo) all'azienda presso cui il lavoratore è stato assunto.

RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI DELLA SEZIONE EMERGENZIALE DEL FONDO IN SINTESI:



IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ: PARTE ORDINARIA E SEZIONE EMERGENZIALE

Come già precisato, **l'onere per il ricorso alle prestazioni straordinarie è totalmente a carico delle aziende.**

Le **parte ordinaria** e la **sezione emergenziale** sono finanziate attraverso un **contributo ordinario** calcolato in percentuale sull'**imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori** dipendenti con contratto a tempo **indeterminato**. La **percentuale** (originariamente pari allo 0,50%) è stata variata dall'accordo del 20 dicembre 2013 e ridotta allo **0,20%** (di cui **2/3** a carico dell'**azienda**, e **1/3** a carico di ciascun lavoratore, secondo la ripartizione stabilita dalla Legge Fornero⁵).

Il versamento del contributo ordinario è **sospeso** dal 2008⁶. Il Comitato Amministratore del Fondo potrà deliberare la ripresa del versamento.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI IN CASO DI RICORSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO

In caso di **fruizione** delle prestazioni connesse ai casi di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** è previsto da parte delle **aziende** interessate un **contributo addizionale** almeno pari all'**1,50%** delle retribuzioni perse.

In caso di ricorso alla **sezione emergenziale** è previsto che le aziende interessate versino un **contributo** pari alla **metà delle prestazioni erogate dal Fondo**.

Destinazione delle risorse della parte ordinaria

Le risorse sono ripartite in percentuale come segue:

- 65% per il finanziamento di programmi formativi
- 15% per le prestazioni relative a riduzione o sospensione dell'attività lavorativa
- 20% per la sezione emergenziale

Accesso alle risorse della parte ordinaria

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa vige un meccanismo solidaristico, in quanto ciascuna azienda può attingere al Fondo per un importo pari al doppio dei contributi ordinari versati, al netto delle somme già utilizzate per finalità formative⁷.

21 gennaio 2014

FISAC CGIL Alessandria

⁵ La ripartizione precedente prevedeva lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori (quindi 3/4 e 1/4).

⁶ "in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento": Art. 6, comma 4, del Regolamento del Fondo.

⁷ Circolare INPS 8 novembre 2011, n. 144